

**Causa C-460/06**

**Nadine Paquay**

**contro**

**Société d'architectes Hoet + Minne SPRL**

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles)

«Politica sociale — Tutela delle lavoratrici gestanti — Direttiva 92/85/CEE — Art. 10 — Divieto di licenziamento tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità — Periodo di tutela — Decisione di licenziamento di una lavoratrice durante tale periodo di tutela — Notifica ed attuazione della decisione di licenziamento dopo la scadenza del detto periodo — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Direttiva 76/207/CEE — Artt. 2, n. 1, 5, n. 1, e 6 — Discriminazione diretta fondata sul sesso — Sanzioni»

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 ottobre 2007 . . . . . I - 8513

**Massime della sentenza**

- 1. Politica sociale — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Direttiva 92/85 — Divieto di licenziamento — Ambito di applicazione  
(Direttiva del Consiglio 92/85, art. 10)*

2. *Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Licenziamento a carattere discriminatorio*

(*Direttive del Consiglio 76/207, artt. 2, n. 1, 5, n. 1, e 6, e 92/85, artt. 10 e 12*)

1. L'art. 10 della direttiva 92/85, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che vieta non soltanto di notificare una decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio durante il periodo di tutela definito al suo n. 1, ma anche di prendere misure preparatorie ad una tale decisione, quali la ricerca e la previsione di una sostituzione definitiva dell'impiegata interessata, prima della scadenza di detto periodo.

(v. punti 33, 38, dispositivo 1)

2. Una decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio è contraria agli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207, relativa

all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, qualunque sia il momento in cui tale decisione di licenziamento è notificata e anche se essa è notificata dopo la scadenza del periodo di tutela previsto all'art. 10 della direttiva 92/85, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Dato che tale decisione di licenziamento è contraria sia all'art. 10 della direttiva 92/85, sia agli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207, la misura scelta dallo Stato membro in forza dell'art. 6 di quest'ultima direttiva per sanzionare la violazione di tali disposizioni deve essere almeno equivalente a quella prevista dal diritto nazionale in esecuzione degli artt. 10 e 12 della direttiva 92/85.

(v. punti 42, 54, dispositivo 2)